



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO

Tel. 0521 622127 - Fax 0521 622100

e-mail l.mancin@comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Ordinanza n. 65

Noceto, 28/04/2021

Oggetto: Deroga dell'Ordinanza n. 258 del 23/10/2018 per la chiusura delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

IL SINDACO

Premesso che:

- L'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – attribuisce al Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- L'art. 11 del regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, approvato con delibera n. 88 del Consiglio Comunale in data 28/11/2007, che prevede che il Sindaco con propria ordinanza provvede a disciplinare gli orari di apertura e chiusura delle suddette attività, sentite le Organizzazioni di categoria;
- L'art. 10 comma 2° del D.L. n. 7 del 31/01/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 02/04/2007, prevede che le attività di acconciatore ed estetista non sono soggette al rispetto dell'obbligo della chiusura infrasettimanale;
- Vista l'Ordinanza n. 258 emessa in data del 23/10/2018 inerente la nuova regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, in cui è prevista la chiusura obbligatoria delle attività nei giorni del 1° Gennaio, Santa Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 1° Novembre, 25 e 26 Dicembre;
- Considerato il perdurare dell'attuale emergenza sanitaria da Covid-19, in cui le attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, hanno subito alcuni periodi di chiusura forzata a seguito delle disposizioni impartite dalla Autorità Governative;

Ravvisata l'opportunità di derogare per il corrente anno all'ordinanza n. 258/2018, rimuovendo gli obblighi di chiusura nei giorni di festività espressamente individuati, allo scopo di supportare la ripresa delle attività nell'ottica di fornire in tal modo un sostegno concreto alle stesse;

ORDINA

L'ordinanza n. 258 del 23/10/2018 inerente gli orari di apertura e chiusura delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, è derogata nella parte relativa agli obblighi di chiusura dell'attività nei giorni di festività espressamente individuati, consentendo a tali attività l'apertura facoltativa anche nei giorni del 1° Maggio, 15 Agosto, 1° Novembre, del corrente anno, negli orari indicati nell'Ordinanza n. 258/2018.

L.M.

1



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO

Tel. 0521 622127 - Fax 0521 622100

e-mail l.mancin@comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Rimane invariato quant'altro contenuto nell'Ordinanza n. 258 del 23/10/2018, e precisamente che:

- La pausa giornaliera è facoltativa, e comunque da usufruirsi fino ad un massimo di 3 ore a discrezione dell'esercente;
- Il giorno di riposo infrasettimanale è facoltativo, o da usufruirsi in un unico giorno oppure in due mezze giornate infrasettimanali a libera scelta dell'esercente;
- Gli esercizi posti all'interno dei centri e/o gallerie commerciali gestite unitariamente possono osservare l'orario di apertura e chiusura previsto dal regolamento del rispettivo centro o galleria commerciale.

La presente ordinanza, valida per il corrente anno 2021, integra la precedente n. 258 del 23/10/2018 inerente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per l'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, ed è efficace a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico. E' altresì disposta la divulgazione tramite il sito internet ufficiale del Comune di Noceto.

Le violazioni alla presente ordinanza vengono sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del T.U.E.L.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104 e s.m.i.;

oppure, in via alternativa

- entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

- All'Albo Pretorio Telematico comunale per la pubblicazione per 60 giorni consecutivi;
- All'Ufficio Attività Produttive – Commercio;
- Al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Noceto;
- Alla Stazione Carabinieri di Noceto;
- Alle Associazioni di categoria: Confartigianato A.P.L.A. di Parma; C.N.A. di Parma.

IL SINDACO

Dott. Fabio Fecci

Firmato digitalmente